**ALLEGATO C**

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LE ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

PER LA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_\_\_\_\_\_DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RELATIVE ALLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 14/2015 “MISURE DI SOSTEGNO NEI CASI DI SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA PREVENZIONE DELL’USURA”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE MEDESIMA.

**TRA**

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, Codice Fiscale n. 80143490581, in seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via , n.\_\_\_\_\_\_, Roma.

**E**

L’Ente ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale sita in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

rappresentata legalmente dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Presidente dott.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

1. con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”, di seguito denominato Fondo, destinato a finanziare, tra l’altro, gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), e all’articolo 5 della legge medesima (“misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura”);
2. sono destinatari dei contributi per gli interventi di cui al citato articolo 5, le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura ai sensi dell’articolo 15, commi 4, 5 e 6 della L. 108/1996 e successive modifiche iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero Economia e Finanza nell’elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura di cui all’articolo 13 della L.R. 14/2015 e nell’elenco prefettizio ai sensi del D.M. 220/2007, come modificato con D.M. 223/2015;
3. ai fini della concessione dei contributi la Regione indice annualmente, ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 14/2015, appositi Avvisi pubblici;
4. con determinazione dirigenziale del \_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_, in attuazione dell’articolo 16 della l.r. 14/2015 e della deliberazione di Giunta Regionale 9/2025, è stato adottato un Avviso pubblico per un importo complessivo pari a euro 600.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2025, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 5 della L.R. 14/2015 “Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura”;
5. con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato l’elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione alle singole misure/interventi;
6. ai sensi della suddetta determinazione dirigenziale, l’Associazione/Fondazione è risultata destinataria, , del contributo di euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per gli interventi di cui all’articolo 5 della L.R. 14/2015, finalizzati alla concessione di garanzie per prestiti personali erogati da un istituto di credito convenzionato ai sensi dell’articolo 17 o anticipazioni del prestito garantito, in favore delle persone fisiche che versino in condizione di sovraindebitamento;
7. ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 14/2015 i destinatari dei contributi per gli interventi di cui all’articolo 5 della medesima legge devono stipulare con la Regione apposita convenzione che preveda in particolare:

* l'obbligo, per gli Enti stessi, di stipulare convenzioni con una o più banche e/o intermediari finanziari per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;
* l’obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento delle attività stesse;
* l'obbligo di evidenziare nella relazione annuale gli interessi attivi maturati dal deposito delle somme concesse a titolo di garanzia, che affluiscono nel conto corrente dedicato e vanno a capitalizzare il montante;
* per ogni tipologia di intervento attuata dai destinatari, le modalità di concessione, erogazione e recupero dei benefici concessi, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio da parte della Regione sulle attività svolte dagli Enti stessi ai sensi della richiamata legge;

1. con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ la Regione ha approvato lo schema tipo di convenzione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 14/2015, i rapporti tra la Regione e l’Associazione/Fondazione per la gestione dei contributi concessi, ai sensi della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , destinati agli interventi di cui all’articolo 5 della su citata legge regionale.

Articolo 2

(Risorse finanziarie)

1. Il contributo concesso all’Ente, per la realizzazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 5 della L.R. 14/2015 e all’articolo 4 della presente convenzione, è pari a euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Articolo 3

(Beneficiari degli interventi, requisiti e criteri di assegnazione)

1. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui all’articolo 4 della presente convenzione le persone fisiche che versano in situazione di sovraindebitamento, che si trovino nelle seguenti condizioni:
2. incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
3. capacità di restituire il prestito garantito ai sensi dell’articolo 4 della presente convenzione, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare;
4. abbiano la residenza nella Regione Lazio.
5. Ai fini della concessione dei benefici l’Ente tiene conto:
6. dell’effettivo stato di bisogno del richiedente, in relazione al reddito e al patrimonio del nucleo familiare e all’entità dell’indebitamento;
7. della serietà delle ragioni dell’indebitamento connesse allo stato di bisogno;
8. delle fondate prospettive di sottrarre l’indebitato al rischio usura.
9. Sono comunque esclusi dai benefici:
10. coloro che hanno la possibilità di accedere al credito ordinario;
11. coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all’articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali, ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono delle misure di cui all’articolo 4 e che siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all’esito dei relativi procedimenti.

Articolo 4

(Misure di sostegno e modalità di concessione)

1. L’Ente utilizza le risorse della presente convenzione in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, per attivare le misure di sostegno ai sensi dei successivi commi.
2. L’Ente può concedere una garanzia fino a 50.000,00 euro per prestiti personali erogati da un istituto di credito e/o da intermediari finanziari convenzionati ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 14/2015, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici, nonché verso organismi pubblici, professionisti e privati, purché adeguatamente documentate, ad esclusione dei prestiti con usurai.

Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui:

1. la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale;
2. la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi; a tal fine la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura L’Ente, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione.
3. L’Ente può concedere una garanzia fino a 5.000,00 euro per un prestito di dignità a soggetti “non bancabili”, erogato da un istituto di credito convenzionato, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 14/2015, da restituire a tasso zero nel termine massimo consentito. Il prestito è destinato a garantire la sussistenza minima e la dignità soggettiva ai sensi dell’art. 34, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea. Gli oneri derivanti da tale disposizione sono a totale carico del fondo regionale.
4. L’Ente può concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui al comma 2, per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 10.000,00 euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dall’Associazione/Fondazione. Gli importi utilizzati a tale titolo sono reintegrati nella dotazione iniziale al momento dell'erogazione del prestito garantito di cui al comma 2. Nel caso in cui la banca e/o l’intermediario finanziario convenzionato rifiuti la richiesta di prestito garantito di cui al comma 2, l’Associazione/Fondazione predispone un piano di rientro per la restituzione dell'anticipazione concessa, senza interessi, di durata non superiore a 60 (sessanta) mesi.
5. L’Ente in attuazione della D.G.R. n. 9/2025 può commisurare l’importo dell’anticipazione alla richiesta del prestito garantito;
6. provvedere al pagamento delle rate del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 14/2015 per un massimo di diciotto mesi. Gli importi erogati vanno a gravare sul fondo di garanzia in dotazione all’Ente. Alla scadenza dell’ultima rata del finanziamento l’Ente provvede al recupero delle somme anticipate predisponendo un apposito piano di rientro senza aggiunta di ulteriori interessi.

Articolo 5

(Impegni dell’Associazione/Fondazione)

1. L’Ente è tenuto a:
2. utilizzare le risorse affidate esclusivamente per le misure di sostegno di cui all’articolo 4 della presente convenzione;
3. garantire l’imparzialità nella concessione delle misure di sostegno ai soggetti che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente convenzione, previa istruttoria e valutazione delle istanze secondo i criteri di cui al medesimo articolo;
4. fornire alla Regione, in qualsiasi momento, documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte;
5. mantenere tutti i requisiti soggettivi/oggettivi di ammissibilità previsti dalla normativa nazionale e regionale;
6. mantenere la propria sede operativa/legale nel territorio regionale;
7. consentire eventuali ispezioni in loco da parte dei funzionari regionali per i controlli sulla realizzazione degli interventi;
8. depositare le somme ricevute in gestione su un conto corrente dedicato, ai sensi dell’articolo 12 della presente convenzione;
9. stipulare, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 14/2015, una o più convenzioni con uno o più banche e/o intermediari finanziari per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno. La/le convenzione/i devono essere trasmesse alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
10. effettuare le attività di accompagnamento e recupero dei benefici concessi ai sensi dell’articolo 7 della presente convenzione;
11. trasmettere le relazioni di monitoraggio alla struttura regionale competente per materia, ai sensi dell’articolo 8 della presente convenzione;
12. provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 10 della presente convenzione in caso di cessazione dell’attività o di mancato utilizzo delle risorse;
13. rispettare puntualmente le disposizioni contenute nell’articolo 20 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 ai sensi del quale: “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi omissis…”.
14. In considerazione della delicatezza del servizio erogato e della possibile condizione di disagio psicologico degli utenti, L’Ente è tenuto a garantire che:
15. gli operatori adottino norme comportamentali in coerenza con i principi deontologici del servizio reso e trattino i dati personali dei soggetti coinvolti a vario titolo in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “ relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.
16. gli operatori siano in possesso dei titoli e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività.

Articolo 6

(Erogazione delle risorse assegnate)

1. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, la Regione trasferisce le risorse di cui all’articolo 2, in unica soluzione, sul conto corrente attivato ai sensi all’articolo 12.

Articolo 7

(Accompagnamento dei beneficiari. Recupero dei benefici)

1. L’Ente, successivamente all’erogazione della prestazione di garanzia e al finanziamento da parte della banca e/o dell’intermediario finanziario convenzionato si impegna, fino all’estinzione dello stesso, a effettuare attività di accompagnamento nei confronti del beneficiario e, in particolare:
2. a mantenere le relazioni con il soggetto beneficiario;
3. in caso di rimborso irregolare, ad attivarsi per l’individuazione delle relative cause;
4. ad affiancare il beneficiario per cercare di rimuovere le cause di difficoltà che ostacolano il regolare rimborso del prestito e nei relativi rapporti con la banca.
5. Fatta salva l’attivazione delle procedure di cui al comma 1, in caso di intervenuta escussione da parte della banca e/o dell’intermediario finanziario l’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è tenuto comunque al recupero coattivo del credito vantato, proponendo preliminarmente al soggetto debitore un piano di rientro compatibile con la nuova condizione economica.

Articolo 8

(Monitoraggio delle attività)

1. L’Ente è tenuto a trasmettere periodicamente alla Regione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, nonché alla scadenza della convenzione, una dettagliata relazione contenente, in particolare:
2. l’elenco delle singole garanzie e anticipazioni concesse ai sensi dell’articolo 4;
3. l’elenco dei beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi delle garanzie o anticipazioni del prestito concesso, con i dati identificativi della banca e/o dell’intermediario finanziario convenzionato e la descrizione del prestito garantito con l’indicazione, in particolare:

* della durata delle anticipazioni/garanzia;
* dell’importo della garanzia concessa o dell’anticipazione del prestito, anche in relazione alle singole “soluzioni” riconosciute ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, allegando la certificazione della banca e/o intermediario finanziario convenzionato nel caso previsto dal medesimo articolo 4, comma 2, lettera b);
* delle motivazioni a fondamento della concessione della garanzia o anticipazione del prestito ivi compresa, in quest’ultimo caso, la causa dell’indifferibilità delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 4, comma 4) e la documentazione acquisita a fondamento, alla luce dei criteri di cui all’articolo 3;

1. le eventuali garanzie escusse dalle banche e/o dall’intermediario finanziario, la descrizione dettagliata delle attività volte al recupero delle somme, nonché, nel caso di cui all’articolo 7, comma 2, il piano di rientro predisposto;
2. l’elenco delle domande pervenute e non ammesse, con l’indicazione delle relative motivazioni;
3. il rendiconto dettagliato delle spese sostenute per la gestione del fondo medesimo, degli interessi maturati e il saldo disponibile, allegando copia della lista movimenti;
4. ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Regione.
5. La documentazione attinente alle attività connesse alla presente Convenzione dovrà essere conservata dall’Ente almeno per i 10 anni successivi alla chiusura delle relative operazioni garantite a valere sul fondo.

Articolo 9

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione dura dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i vincoli relativi alle garanzie concesse e in essere a tale data, destinati a permanere fino alla naturale estinzione delle stesse.
2. La presente convenzione potrà essere integrata/aggiornata nel corso delle attività in relazione ad adempimenti/esigenze di interesse pubblico che si dovessero evidenziare nel corso della sua vigenza.

Articolo 10

(Decadenza dal finanziamento)

1. L’Ente decade dal contributo concesso in caso di utilizzo delle risorse in violazione della presente convenzione e, comunque, della L.R. 14/2015, con conseguente obbligo alla restituzione totale o parziale di quanto erogato, fatti salvi gli interessi maturati ai sensi di legge.
2. L’Ente decade altresì in caso di cessazione dell’attività, scioglimento liquidazione, cancellazione dagli elenchi previsti dalla legge 108/1996 e successive modifiche e dall’elenco regionale di cui all’articolo 13 della L.R. 14/2015, ovvero nel caso di mancato rilascio di garanzie per due esercizi finanziari consecutivi, senza giustificato motivo, delle somme assegnate ai sensi della presente convenzione.

Articolo 11

(Spesa per gestione del fondo)

1. L’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, non percepisce commissioni e alcun compenso o agio da parte dei soggetti beneficiari per la gestione della presente convenzione.

Articolo 12

(Conto corrente dedicato)

1. L’Ente assume l’obbligo di utilizzare un conto corrente a essa intestato, separato e dedicato in via esclusiva alla gestione delle risorse di cui all’articolo 2, i cui interessi andranno a capitalizzare il montante.
2. Il conto corrente deve essere utilizzato nel pieno rispetto della L.R. 14/2015 ed esclusivamente per gli interventi di cui all’articolo 4 della presente convenzione. A tal fine, l’Ente \_\_\_\_\_\_\_\_utilizzerà il conto corrente bancario, IBAN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_Agenzia \_\_\_\_\_\_\_Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_, sul quale la Regione accrediterà le risorse oggetto della presente convenzione.
3. L’Ente individua nel dott.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la persona delegata a operare sul sopraindicato conto. Eventuali cambiamenti di conto corrente e/o del soggetto delegato ad operare sul conto dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione.
4. Sul conto corrente dedicato transiteranno solo le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4.
5. Il conto corrente, regolato secondo la contrattualistica in uso presso l’istituto bancario, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario, di Sepa Credit Transfer e assegni circolari.
6. Non può essere prevista l’emissione di carte di credito e/o di debito né di libretti di assegni.

Articolo 13

(Registrazione e spese contrattuali)

1. La presente convenzione è redatta in n.2 originali e sarà iscritta nel Registro Cronologico degli atti non sottoposti a registrazione ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche.
2. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico dell’Ente.
3. La convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese a carico del richiedente.

Articolo 14

(Controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì\_\_\_ /\_\_\_ /\_\_\_\_\_

**Per la Regione Lazio**

Il Direttore della Direzione

**Per l’Associazione /Fondazione**

Il legale Rappresentante